

**Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci
dell'Associazione di Promozione Sociale
A.I.F.A. DI PASIANO DI PORDENONE APS**



L'anno 2023, il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 15.00, presso la Casa della Gioventù in Via Falzago, 2 a Pasiano di Pordenone, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale A.I.F.A. DI PASIANO DI PORDENONE APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie in base al nuovo Codice del Terzo Settore;
2. Variazione denominazione sociale;
3. Varie ed eventuali;

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la sig.ra Pase Giovannina il quale chiama alle funzioni di Segretaria Verbalizzante la sig.ra Monciardini Maria.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 96 soci presenti e con delega su 120 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

P.1 APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE IN BASE AL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE

La Presidente illustra ai soci le motivazioni delle modifiche statutarie da apportare allo statuto, modifiche che si sono rese necessarie per l'adeguamento dell'associazione al nuovo Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/17) e per la successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Lo statuto pertanto viene adeguato e verrà successivamente richiesta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla sezione delle associazioni di Promozione Sociale.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:

di adottare un nuovo statuto conforme a quello proposto dal Presidente.

Il testo del nuovo statuto dell'associazione adeguato al nuovo codice del terzo settore viene allegato al presente verbale all'allegato "A".

L'assemblea conferisce mandato al Presidente di apportare allo statuto, limitatamente a quanto deliberato, le eventuali modifiche non sostanziali richieste dall'Organo Amministrativo Regionale competente per l'approvazione.

P.2 VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE

La presidente comunica la necessità di adeguare anche la denominazione sociale a quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore.

Propone pertanto la seguente nuova denominazione **"A.I.F.A. DI PASIANO DI PORDENONE APS"**.

L'assemblea approva all'unanimità.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno alle ore 16.15 l'assemblea straordinaria si scioglie.

Il Presidente
Pase Giovannina

Il Segretario
Monciardini Maria



atto registrato a Pordenone il 21-02-2023
al n° 438 Mod. 3 con liquidati € /
di cui per imposta IPCT. € /
con allegati: /



Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/17



allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 21-02-2023 al
n° 438 Mod. 3 con
liquidati € 1 di cui
per imposta IPOT. € 1

STATUTO A.I.F.A. di PASIANO DI PORDENONE APS

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione – Sede - Durata

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", delle normative Regionali in vigore e per quanto non previsto dal Codice Civile, un'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata "A.I.F.A. DI PASIANO DI PORDENONE APS", in seguito denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Pasiano di Pordenone (PN) e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 - Scopo – Attività

Lo scopo principale dell'Associazione è diffondere la cultura della solidarietà tra gli anziani. L'Associazione organizza attività formative, ricreative e culturali per favorire l'aggregazione tra gli anziani e per promuovere e sensibilizzare la solidarietà tra essi, finalizzata alla pratica del volontariato rivolto verso coloro che versano in disagiate condizioni fisiche o sociali.

Le attività promosse dall'Associazione sono inoltre finalizzate al miglioramento della qualità della vita degli anziani. Esse infatti, oltre a sviluppare i rapporti interpersonali tra essi, agiscono positivamente sulla persona, contribuiscono cioè a creare una condizione di benessere intervenendo sugli aspetti mentale e sociale dell'individuo.

L'Associazione è libera, apartitica, senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività, di promozione sociale, sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 lettere a), i), k) u) del D.lgs. 117/2017:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*



L'Associazione, per il raggiungimento del proprio scopo, opera nei seguenti settori:

- ✓ Promozione del volontariato e della solidarietà sociale attraverso tutte le proprie attività;
- ✓ Organizzazione di attività per il tempo libero finalizzate all'aggregazione tra gli anziani;
- ✓ Organizzazione di gite e attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
- ✓ Organizzazione di corsi di formazione;
- ✓ Tutela dei diritti civili delle persone sole e indifese;
- ✓ Promozione di attività di beneficenza rivolte a soggetti bisognosi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione può inoltre:

- ✓ aderire ad altre associazioni con finalità analoghe alle proprie;
- ✓ gestire strutture proprie, pubbliche o private, per favorire l'esercizio e il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Capo II - PROVENTI E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 3 - Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- ✓ quote associative annuali e contributi volontari degli associati;
- ✓ contributi da enti e altre persone giuridiche finalizzati al sostegno di specifiche attività dell'associazione;
- ✓ sovvenzioni, donazioni e lasciti;
- ✓ convenzioni, per attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio auto finanziamento. Le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I lasciti testamentari sono accettati dal Presidente con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario.

Art. 4 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Capo III – RESPONSABILITA'

Art. 5 - Responsabilità ed assicurazione

- ✓ L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte;
- ✓ L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- ✓ L'Associazione risponde dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati;
- ✓ L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Qualora ricorrano le condizioni, l'Organo di Amministrazione, dopo l'approvazione dell'assemblea, può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione agli organi competenti.

Capo IV – SOCI

Art. 6 - Ammissione e ruoli

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro, non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Chi richiede di essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- ✓ nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- ✓ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

Le richieste di ammissione possono essere:

- ✓ Accolte. La *deliberazione di ammissione* deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro dei soci;
- ✓ Rifiutate. La *deliberazione di rigetto* deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni, motivandone la scelta.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, il richiedente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 - Diritti degli Associati

Tutti gli associati hanno eguali diritti:

- ✓ eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività e controllarne l'andamento;
- ✓ frequentare i locali dell'Associazione;
- ✓ partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- ✓ concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- ✓ essere rimborsati delle spese vive effettivamente sostenute e documentate;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- ✓ prendere visione del bilancio e consultare i libri sociali su richiesta, al Presidente, attraverso la consultazione presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 8 - Doveri degli Associati

Tutti gli associati hanno eguali doveri:

- ✓ rispettare e di far rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- ✓ svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- ✓ versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci;

La quota associativa del nuovo socio è dovuta per l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione; il mantenimento della qualifica di socio per l'anno successivo è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, da corrispondere a partire dal mese di novembre dell'anno in corso ed entro la data dell'assemblea ordinaria del nuovo anno in cui si approva il bilancio, con l'importo stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci.

Il comportamento del socio deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede e lealtà nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti interni. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito dell'Associazione, sono rese in conformità dei fini istituzionali in modo gratuito e con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nonché di ogni altro rapporto e contenuto patrimoniale. Agli iscritti possono essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per particolari servizi richiesti loro dall'Associazione.

Art. 9 - Recesso o espulsione degli Associati

La qualità di socio si perde:

- ✓ Per dimissioni scritte;
- ✓ Per il mancato pagamento della quota sociale;
- ✓ Per espulsione;
- ✓ Per morte.

Gli associati hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il socio che compie gravi atti di indisciplina o contrari agli interessi dell'Associazione, che non ottemperi alle disposizioni o deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, che abbia provocato danni morali o materiali all'associazione, è passibile di:

- ✓ Richiamo;



- ✓ Espulsione.

Competente ad adottare i provvedimenti di cui sopra è l'Organo di Amministrazione mediante deliberazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione sarà comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata; lo stesso potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'espulsione avrà valore dopo il 30° giorno successivo alla notifica salvo che l'interessato non presenti ricorso avverso il provvedimento al Collegio dei Probiviri il cui giudizio sarà inappellabile. Giudizio che verrà fatto proprio dall'Organo di Amministrazione con apposita deliberazione.

Capo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- ✓ l'Assemblea dei Soci;
- ✓ l'Organo di Amministrazione;
- ✓ il Presidente;
- ✓ l'Organo di Controllo;
- ✓ Il Revisore Legale dei Conti;
- ✓ il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci; hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

- ✓ L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata in seduta **ordinaria** almeno una volta l'anno. E' convocata in seduta **straordinaria** ogni qualvolta debbano essere deliberate modifiche allo Statuto oppure trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione;
- ✓ La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da 1/10 dei Soci; in tal caso il Presidente dovrà provvedere alla sua convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea dovrà tenersi nei 30 giorni successivi, con un preavviso di almeno dieci giorni;
- ✓ La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno. Va spedita almeno 15 giorni prima della data fissata mediante invio di lettera, ovvero consegnata a mano, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi disposti dall'Organo di Amministrazione che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione;
- ✓ L'Assemblea **straordinaria** delibera sulle modifiche dello Statuto o sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione, ed è validamente costituita se presenti, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 3/4 dei presenti;
- ✓ L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita, in prima convocazione, se presenti, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, con qualsiasi numero di Soci presenti, di persona o per delega. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti;
- ✓ Ogni socio può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 soci;
- ✓ L'Assemblea, ordinaria, deve riunirsi entro 4 mesi dalla conclusione di ogni singolo esercizio per approvare il bilancio consuntivo e, solo salvo esigenze particolari, può essere convocata entro e non oltre sei mesi (art. 2364 del Codice Civile);
- ✓ Gli Amministratori nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità (Organo di Amministrazione) non possono votare (art 2373 del Codice Civile).

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- ✓ eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- ✓ eleggere e revocare i componenti, se necessari e previsti, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato alla Revisione Legale dei Conti;
- ✓ approvare annualmente la relazione dell'Organo di Amministrazione, il rendiconto finanziario dell'esercizio e il bilancio di previsione;
- ✓ deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 117/17 e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ deliberare sull'espulsione degli associati;
- ✓ deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 comma 2 del Codice Civile);
- ✓ approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ✓ deliberare, con la maggioranza qualificata, sullo scioglimento (ex Art. 21 comma 3 del Codice Civile), trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione;
- ✓ deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- ✓ promuovere le attività dell'Associazione;
- ✓ Stabilire il numero dei componenti dell'organo di amministrazione: da 3 a 15 membri
- ✓ stabilire annualmente l'importo della quota sociale.

Art. 13 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, che potrà essere composto da 3 ai 15 membri, coordina e sviluppa l'attività dell'Associazione secondo le direttive fissate dall'Assemblea.

In particolare spetta all'Organo di Amministrazione:

- ✓ eleggere tra i propri componenti il Presidente e, su proposta dello stesso, nominare uno o più Vice Presidenti;
- ✓ deliberare sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente e dagli iscritti;
- ✓ eleggere tra i soci il Segretario e il Tesoriere-Economo. L'Organo di Amministrazione può assegnare l'incarico di Tesoriere-Economo allo stesso Segretario;
- ✓ nominare nel suo seno i Dirigenti dei vari Settori Operativi; può altresì assegnare incarichi a soci non facenti parte dell'Organo di Amministrazione;
- ✓ deliberare sull'accettazione delle domande di iscrizione dei nuovi Soci, sulle loro dimissioni o espulsione;
- ✓ predisporre tutte le attività dell'Associazione;
- ✓ predisporre ed approvare in via preliminare i rendiconti finanziari ed il bilancio di previsione da sottoporre poi all'Assemblea;
- ✓ fissare le norme che regolamentano il funzionamento dei singoli settori dell'Associazione;
- ✓ ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, con un ragionevole preavviso, salvo per questioni urgenti, su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quantomeno tre volte all'anno. Deve essere convocato anche quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Le delibere verranno prese a maggioranza; in caso di parità prevale la tesi sostenuta dal Presidente.

L'organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Qualora sia costituito dai soli tre membri, esso è validamente costituito con la presenza di tutti.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio

e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 14 – Durata dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 anni. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri questi verranno sostituiti dai primi dei non eletti che dureranno in carica fino alla successiva Assemblea di rinnovo cariche. Qualora la mancanza superi i 2/3 degli eletti si ricorre all'Assemblea che rinnova l'intero esecutivo.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione, tra i propri componenti, a maggioranza. Dura in carica 3 anni, quanto l'Organo di Amministrazione, e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie. E' ammessa la sua rieleggibilità.

Il Presidente rappresenta e dirige l'Associazione, propone all'Organo di Amministrazione uno o più vice presidenti, convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione. Promuove e coordina inoltre l'attività dei vari settori operativi. In caso di assenza o di adempimento è sostituito dal Vice presidente.

Art. 16 - Il Segretario

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- ✓ coadiuvare il Presidente;
- ✓ redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Esecutivo;
- ✓ tenere aggiornati il registro dei Volontari ed il libro dei Soci;
- ✓ conservare il protocollo e l'archivio della corrispondenza e dei documenti.

Art. 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- ✓ predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Organo di Amministrazione;
- ✓ provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- ✓ provvedere ad effettuare gli incassi e i pagamenti;
- ✓ redigere e conservare l'inventario;
- ✓ tenere aggiornata la situazione finanziaria per essere ostensibile a richiesta degli altri organi statutari.

Art. 18 - L'Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del D.lgs. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 19 - Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del D.lgs. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

Art. 20 - Il Collegio dei Probiviri

L'Organo di Amministrazione, su richiesta di un iscritto, in caso controversie a causa di espulsione, nomina un Collegio dei Probiviri.

I componenti del Collegio vengono scelti tra i soci che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione di almeno 5 anni. Il collegio si compone da due soci in rappresentanza dei contendenti, e dal Presidente segnalato dal Centro Servizi per il Volontariato. Il giudizio insindacabile viene comunicato all'Organo di Amministrazione che adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 21 - Struttura territoriale

L'Associazione, con deliberazione del proprio Organo di Amministrazione, può articolarsi in nuclei sulla base di unità territoriali circoscritte.

Il responsabile del Nucleo coordina l'azione demandata operando in sintonia con le direttive emanate dall'Organo di Amministrazione per meglio perseguire nel territorio le finalità dell'Associazione.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione i rappresentanti dei Nuclei parteciperanno con voto consultivo.

Art. 22 - Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Capo VI - NORME FINALI

Art. 23 - Rendiconto economico

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il rendiconto annuale nelle forme previste dalla legge; esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario devono essere compilati in modo chiaro e suddivisi per capitoli di entrata e di uscita.

Art. 24 - Votazioni e responsabilità

Il voto per l'elezione alle Cariche Sociali avviene a scrutinio segreto. Il voto può essere espresso anche palesemente, per alzata di mano, solo su esplicita richiesta della maggioranza di 3/4 dei presenti.

Altrettanto segreto è il voto ogni qualvolta si tratta di decidere su questioni concernenti persone.

A tutti i livelli, i responsabili della gestione amministrativa dell'Associazione rispondono del loro operato agli organi collegiali che li hanno eletti.



Art. 25 - Norme e regolamenti

L'Associazione per il suo miglior funzionamento e gestione, potrà adottare, in Assemblea **ordinaria**, norme regolamentari proprie, ad integrazione del presente statuto, purché non siano in contrasto con lo spirito e la lettera dello statuto e del "Codice del Terzo Settore".

Art. 26 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

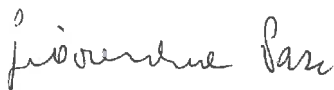
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27 - Rinvio a norme sul volontariato

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Così approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 19 febbraio 2022

Il Presidente
Pase Giovannina



La Segretaria



